

COMUNE DI MASAINAS

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA



“FORNITURA DI PASSERELLE ARROTOLABILI PER MIGLIORARE L’ACCESSIBILITA’ E LA FRUIBILITA’ DEGLI ITENERARI TURISTICI – BANDO FINANZIATO CON IL PSR - OPERAZIONE 7.5 REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE TURISTICHE DI PICCOLA SCALA”

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

CAPO I – OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.

Il presente capitolato regola gli oneri specifici per la realizzazione delle prestazioni di fornitura franco i Comuni di Masainas e Sant'Anna Arresi, di Passerelle arrotolabili del tipo meglio descritto negli elaborati progettuali che fanno parte integrante del presente capitolato”.

Ai sensi dell'art. 28 del codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 36/2023), è considerato fornitura un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti;

L'appalto disciplinato dal presente capitolato ha per oggetto la **fornitura di 1.210 ml. di passerella arrotolabile rimovibile in poliestere color marrone** tipo “AccessMat” dalle seguenti caratteristiche:

- moduli dimensioni **1,50 mt x 15,0 mt** di lunghezza, in grado di adagiarsi su superfici irregolari, adatta per zone sabbiose.
- La passerella deve essere in grado di garantire un transito agevole a piedi nudi, rimanendo fresca anche nelle giornate più assolate.
- L'installazione dovrà essere semplice e veloce, realizzata mediante fornitura e infissione alle estremità da **1,50 mt** delle passerelle, di due punte metalliche zincate di circa **30 cm** di lunghezza e diametro **1,2 cm**, dotate di anelli di distribuzione del carico che le ancorano alla sabbia;
- le estremità delle passerelle dovranno essere dotate di occhielli di alta qualità con bordi arrotondati per impedire il taglio attraverso il tessuto, occhielli entro i quali passeranno le punte metalliche zincate.
- Le zone di sovrapposizione tra due passerelle consecutive saranno unite mediante **connettori in materiale plastico con clip maschio / femmina**, che consentiranno di collegare senza soluzione di continuità le estremità di due tappetini.
- Il peso delle passerelle dovrà essere di **circa 2 Kg/ mq.**
- Il prodotto dovrà essere **resistente ai raggi UV**, di facile manutenzione, realizzato con **materiale ecologico e riciclabile.**
- Oltre alle punte metalliche trasversali dovranno essere fornite per ogni 5 mt di lunghezza longitudinale, **due punte metalliche zincate di circa 30 cm** di lunghezza e diametro **1,2 cm** da montare trasversalmente alla passerella, pertanto ogni **15 mt** di passerella,
- dovranno essere **forniti n.8 punte metalliche zincate da 30 cm e diametro 1,2 cm.**, questo per impedire che il forte vento strappi via la passerella.
- Una volta arrotolata, dovrà essere dotata di idonei **supporti per il trasporto** da due persone Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario l'assistenza tecnica, ed ogni altro onere necessario a consegnare la fornitura in perfette condizioni d'uso.

Art. 2 – VALORE DEL CONTRATTO.

1. Il contratto ha un valore a base d'asta è euro 148.501,25 oltre ad euro 1.100,90 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) ed all'I.V.A. in misura di legge del 22%.

CAPO II – CONTRATTO

Art. 3 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO.

Oltre agli oneri già specificati nel presente capitolato saranno a carico dell'operatore economico aggiudicatario, gli oneri e gli obblighi seguenti:

- la fornitura, il trasporto, la consegna, di delle merci oggetto di fornitura presso i Comuni di Masainas e Sant’Anna Arresi”,
- la presentazione all’atto della stipula del contratto del programma dettagliato della fornitura;
- eventuali prove e/o verifiche da eseguirsi sulle passerelle oggetto di fornitura;
- la presentazione della certificazione di conformità delle forniture alle norme vigenti.

Art.4 VERIFICHE SUI PRODOTTI

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare le opportune verifiche di conformità di tutto quanto è oggetto di fornitura. Tutti i beni dovranno essere nuovi di fabbrica e conformi alle normative o ad altre disposizioni internazionali riconosciute ed, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei prodotti medesimi, con particolare riferimento alla sicurezza degli utilizzatori.

Art. 5 VARIAZIONI IN CORSO D’OPERA

L’importo complessivo della fornitura ed esecuzione non può essere ridotto o aumentato, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l’operatore economico possa sollevare eccezioni o pretendere indennità. Non sono ammesse da parte dell’operatore economico aggiudicatario modifiche alle forniture di qualsiasi genere non previste dal presente capitolato.

Non sono considerate varianti le modifiche disposte dal committente per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino un aumento dell’importo contrattuale.

Art. 6 ORDINI DI SERVIZIO – ISTRUZIONI – PRESCRIZIONI

L’operatore economico aggiudicatario nell’eseguire la fornitura in conformità del contratto, dovrà uniformarsi agli Ordini di Servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che saranno comunicate dal Responsabile del procedimento o del contratto.

L’operatore economico aggiudicatario non potrà mai rifiutarsi di dare esecuzione immediata agli ordini ricevuti, salvo il diritto di formulare, le osservazioni e le riserve che riterrà di suo interesse, da quantificarsi – queste ultime – secondo quanto previsto al successivo art. 9. L’accettazione senza riserve degli ordini suddetti privi delle indicazioni relative ai compensi, equivale al riconoscimento da parte dell’operatore economico aggiudicatario del fatto che le opere richieste sono contrattualmente a suo carico.

Art. 7 ACCETTAZIONE – QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI E FORNITURE

le attrezzature oggetto di fornitura, dovranno corrispondere alle prescrizioni delle specifiche tecniche, essere della migliore qualità, e rispondenti perfettamente al servizio cui sono destinati e potranno essere utilizzate solamente dopo l’accettazione da parte dell’Amministrazione Comunale. In mancanza di riferimenti si richiama, per l’accettazione, la normativa specifica vigente.

Il Responsabile dell’esecuzione del contratto potrà rifiutare in qualunque momento le forniture che non siano conformi alle condizioni del contratto e l’operatore economico aggiudicatario dovrà tempestivamente sostituirli con altri a sue spese. Ove l’operatore economico aggiudicatario non effettuasse tale sostituzione, l’Amministrazione Comunale potrà provvedervi direttamente a spese dell’operatore economico aggiudicatario medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivargli per effetto della sostituzione eseguita d’autorità.

Qualora si accerti che le forniture accettate siano di cattiva qualità, si provvederà a norma dell’art. 8.

L’accettazione delle forniture in genere da parte del Responsabile dell’esecuzione del contratto non pregiudica il diritto, in qualsiasi momento, anche dopo la consegna e fino ad avvenuto collaudo, di rifiutare le forniture, ove non sia riscontrata la piena rispondenza alle condizioni contrattuali; inoltre, l’operatore economico aggiudicatario rimane sempre unico garante e responsabile della riuscita della fornitura anche per quanto può dipendere dai materiali impiegati.

Il Responsabile dell’esecuzione del contratto potrà disporre tutte le prove che riterrà necessarie per stabilire l’idoneità dei lavori, delle attrezzature e le spese relative, saranno a carico dell’operatore economico aggiudicatario.

Art. 8 DIFETTI DELLE FORNITURE

L’operatore economico aggiudicatario dovrà sostituire, a propria cura e spese, le forniture che il Responsabile dell’esecuzione del contratto riconosca eseguite senza i requisiti di qualità.

Qualora l’operatore economico aggiudicatario non ottemperi, nei termini stabiliti dal Responsabile dell’esecuzione del contratto all’ordine ricevuto, la stazione appaltante avrà la facoltà di procedere

direttamente o a mezzo di terzi alla sostituzione delle forniture non conformi alla richiesta, detraendo dalla contabilità il costo relativo.

La sostituzione delle forniture, perfezionamenti e rifacimenti prescritti, dovrà essere disposta in tempo utile a che le parti possano congiuntamente in contraddittorio o separatamente provvedere alla documentazione che riterranno più opportuna.

Tutte le spese incontrate per il rifacimento delle opere contestate, nonché quelle inerenti alla vertenza ed alla precostituzione delle prove, saranno – in ultimo – a carico della parte soccombente.

Art.9–DOMICILIO DELL'APPALTATORE.

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal responsabile unico del procedimento, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta oppure presso il domicilio eletto in quanto dichiarato nei documenti presentati in sede di gara.

Art.10– CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.

1. L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica, da parte dell'appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle forniture richieste, ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione ai prezzi offerti.
2. A tal fine la ditta affidataria della fornitura deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto, contestualmente all'offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal dalla lettera di invito per la partecipazione alla gara.
- 3.

Art.11 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.

1. L'appalto è regolato - oltre che dalle norme del presente capitolato descrittivo prestazionale - anche dal Codice dei Contratti (D.lgs 31 marzo 2023 n. 36) e da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti ivi compresi quelli comunali, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto di fornitura di beni.
2. L'appaltatore - con la firma del contratto - dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma, e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.
3. In particolare l'appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:
 - a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanate durante l'esecuzione del contratto relative alle assicurazioni dei propri dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, la disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, disabili, ecc;
 - b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;
 - c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanando ai sensi di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali, comunali, dalle amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi i lavori e le forniture, restando contrattualmente convenuto che - anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni - egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'amministrazione appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del rapporto;
 - d) delle leggi in materia di lotta alla delinquenza mafiosa n. 575 del 31 maggio 1965, n.646 del 13 settembre 1982, n. 936 del 23 dicembre 1982, n.55 del 19 marzo 1990, n.47 del 17 gennaio 1994, D.Lgs. n.490 del 8 agosto 1994, D.Lgs n. 252 del 2 giugno 1998, e loro successive modificazioni e integrazioni.

Art.12 – PAGAMENTI.

1. L'appaltatore dovrà emettere unica fattura a fornitura ultimata ed il pagamento della stessa avverrà, dopo la formale accettazione della stessa e verifica della regolare esecuzione e rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, entro il termine massimo di giorni 30 dalla data di ricevimento della stessa, con atto dispositivo del responsabile del servizio.

Art.13 – RECESSO.

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di invalidare la gara e non dar luogo alla firma del contratto e all'espletamento della fornitura in caso di accertata incapacità a contrattare del soggetto aggiudicatario.
2. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle forniture eseguite e del valore dei beni utili esistenti, oltre al decimo dell'importo delle forniture.

Art. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'assuntore dell'appalto sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle forniture, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.
2. In relazione al disposto dell'art. 1456 del codice civile il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle seguenti obbligazioni:
 - a) mancato inizio della esecuzione della fornitura alla data stabilita;
 - b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto;
 - c) interruzione non motivata dei lavori e della fornitura.
3. Nel caso di risoluzione, l'assuntore ha diritto soltanto al pagamento delle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
4. Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del codice civile.

ART. 15 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

1. Il Committente applicherà per il mancato rispetto dei tempi di consegna, ivi compreso il caso di ritardo nella sostituzione e/o nell'intervento, la seguente penale: 50,00 Euro al netto di I.V.A. per ogni giorno intero di ritardo.
2. L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla notifica della contestazione.
3. Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sull'importo della fattura.
4. L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Committente per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi. Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento da parte del Committente sono notificati all'appaltatore in via amministrativa.
5. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, in luogo della penalità potrà essere comminata una semplice ammonizione.

CAPO III – NORME DI SICUREZZA

Art. 16 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili a tutte le lavorazioni.
3. L'appaltatore è obbligato ad elaborare il proprio documento di valutazione rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi

Art. 17 – NORME DI SICUREZZA GENERALI.

1. La fornitura appaltata deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'assuntore della fornitura è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni dei vigenti regolamenti comunali.
3. L'assuntore della fornitura non può iniziare o continuare la fornitura qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

CAPO IV – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME FINALI

Art. 18– TRANSAZIONE.

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

Art. 19 – ARBITRATO.

1. Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono deferite ad arbitri.
2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal codice dei contratti e, in particolare, dall'art. 209.

Art. 20 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE.

1. In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, sono interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di affidamento, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle forniture. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto miglior offerente in sede di gara.

Art. 21 – ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE.

1. L'accesso agli atti ed il divieto di divulgazione sono disciplinati dall'art. 53 del codice dei contratti.
2. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, sono comunque sottratte all'accesso le relazioni riservate del responsabile unico del procedimento.
- 3.

Art. 22 – SPESE E TASSE.

1. Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione scritturazione, bolli e registrazione del contratto d'appalto, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione sono a carico dell'assuntore.

Art. 23 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI.

1. Il valore complessivo della fornitura (comprensivo della consegna franco le sedi dei Comuni di Masainas e Sant'Anna Arresi, delle forniture), quanto i singoli prezzi unitari, si intendono fissati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità di cui la ditta stessa non abbia tenuto presente. L'Appaltatore non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per aumento di costi o costi non previsti.

Art. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI.

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati, si informa che i dati forniti dagli operatori economici sono trattati dall'Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse alla gara. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Masainas.

Art. 25 – TEMPI DI CONSEGNA – VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. Le forniture, dovranno essere completate e consegnate, entro il termine massimo di **30 giorni** dall'ordine, che sarà formalizzato conseguentemente alla stipula del contratto di fornitura / lettera commerciale.
2. Detto termine si riferisce a giorni naturali consecutivi dalla data di invio dell'ordine, da parte del Committente. La consegna parziale di quantitativi non costituisce interruzione del termine di consegna.
3. La consegna di quanto sopra elencato verrà effettuata a cura e spese dell'appaltatore presso le sedi indicate dal Committente, nei luoghi che saranno indicati, al momento della consegna, dal personale in sede.

4. La consegna dei materiali indicati nel presente capitolato dovrà essere tassativamente eseguita nelle quantità e qualità richieste presso le sedi indicate. Il Responsabile del procedimento, potrà avvalersi per la verifica della regolare esecuzione di quanto oggetto di fornitura, di personale qualificato anche esterno all'organizzazione della stazione appaltante.

Art.26 – GARANZIA E ASSISTENZA POST-VENDITA

1. Quanto oggetto di lavoro e di fornitura dovrà essere garantito per almeno **DUE ANNI** dalla data di collaudo e in tale garanzia dovrà rientrare l'assistenza tecnica dovuta a difetti costruttivi.
2. Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita l'appaltatore dovrà assicurare la disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in casi di guasti e/o rotture. I tempi di intervento per sostituzione pezzi o ripristino delle funzioni non dovranno essere superiori a 10 giorni lavorativi dalla segnalazione.

Art. 27 - PARTE II CARATTERISTICHE DEI BENI DA ACQUISIRE – CARATTERISTICHE DEI BENI OGGETTO DI FORNITURA

Come già anticipatamente descritto nella parte I, il presente capitolato riguarda la fornitura, **di 1.210 ml. di passerella arrotolabile rimovibile in poliestere color marrone** tipo "AccessMat" dalle seguenti caratteristiche:

- moduli dimensioni **1,50 mt x 15,0 mt** di lunghezza, in grado di adagiarsi su superfici irregolari, adatta per zone sabbiose.
- La passerella deve essere in grado di garantire un transito agevole a piedi nudi, rimanendo fresca anche nelle giornate più assolate.
- L'Installazione dovrà essere semplice e veloce, realizzata mediante fornitura e infissione alle estremità da **1,50 mt** delle passerelle, di due punte metalliche zincate di circa **30 cm** di lunghezza e diametro **1,2 cm**, dotate di anelli di distribuzione del carico che le ancorano alla sabbia;
- le estremità delle passerelle dovranno essere dotate di occhielli di alta qualità con bordi arrotondati per impedire il taglio attraverso il tessuto, occhielli entro i quali passeranno le punte metalliche zincate.
- Le zone di sovrapposizione tra due passerelle consecutive saranno unite mediante **connettori in materiale plastico con clip maschio / femmina**, che consentiranno di collegare senza soluzione di continuità le estremità di due tappetini.
- Il peso delle passerelle dovrà essere di **circa 2 Kg/ mq.**
- Il prodotto dovrà essere **resistente ai raggi UV**, di facile manutenzione, realizzato con **materiale ecologico e riciclabile.**
- Oltre alle punte metalliche trasversali dovranno essere fornite per ogni 5 mt di lunghezza longitudinale, **due punte metalliche zincate di circa 30 cm** di lunghezza e diametro **1,2 cm** da montare trasversalmente alla passerella, pertanto ogni **15 mt** di passerella,
- dovranno essere **forniti n.8 punte metalliche zincate da 30 cm e diametro 1,2 cm.**, questo per impedire che il forte vento strappi via la passerella.
- Una volta arrotolata, dovrà essere dotata di idonei **supporti per il trasporto** da due persone. Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario l'assistenza tecnica, ed ogni altro onere necessario a consegnare la fornitura in perfette condizioni d'uso.

Il Responsabile del Servizio
Gianfranco Diana